

Newsalert

16 – 22 Marzo 2019

Per maggiori informazioni: info.tls@it.pwc.com

Weekly Newsalert

Financial Regulatory Outlook

Crypto-attività e Initial Coin Offerings (ICOs)

> Offerte iniziali e scambi di crypto-attività

Documento per la discussione Consob

Consob ha pubblicato in data **19 marzo 2019** un documento per la discussione dal titolo **“Le offerte iniziali e gli scambi di crypto-valute”** con il quale intende avviare un dibattito a livello nazionale in materia di **offerte iniziali e scambi di crypto-asset** (crypto-attività) in connessione con la recente diffusione di operazioni di *initial coin offerings* (ICOs) aventi ad oggetto le *crypto-asset* nei quali investono i risparmiatori italiani.

La Consob, in quanto attività deputata alla tutela degli investitori, è sensibile al tema dal momento che non vi è ancora in ambito europeo una definizione circa la qualificazione giuridica dei *crypto-asset* e, in particolare, in merito alla loro riconduzione al novero dei valori mobiliari.

Con riferimento **all’ambito di applicazione soggettivo**, il presente documento è rivolto principalmente alle seguenti categorie di soggetti interessati: risparmiatori, soggetti che emettono, promuovono, negoziano, custodiscono *crypto-asset*, intermediari finanziari professionali, gestori di sedi di negoziazione, gestori di portali di *crowdfunding*, autorità.

Attraverso il documento in esame - che si basa sulle iniziative già intraprese a livello europeo - Consob intende promuovere un approccio regolatorio ad hoc sulle offerte e sugli scambi di crypto-attività; a tal fine

l’Autorità fornisce una sintetica rappresentazione del fenomeno di evoluzione e diffusione delle ICOs, tratteggiandone le principali caratteristiche.

È opportuno, inoltre, segnalare che Banca d’Italia ha pubblicato in materia il documento recante **“Aspetti economici e regolamentari delle «crypto-attività»”**. Lo scopo di questo documento è, invece, quello di analizzare e descrivere i **profili economici, contabili e prudenziali** delle crypto-attività, tipo *bitcoin*, e la regolamentazione delle piattaforme di scambio (*“exchanges”*) adottata nelle varie giurisdizioni.

Consob, invece, si sofferma sugli **elementi di similitudine esistenti tra le ICOs**, intese quali offerte primarie di crypto-attività (o *token*) volte a raccogliere fondi per il finanziamento di un’attività o progetto, nonché **le crypto-attività** stesse e le **offerte pubbliche di strumenti/prodotti finanziari**.

Anche la rappresentazione dei rapporti giuridici in un *“token”* (cd. *“tokenizzazione”*) presenta profili di analogia con il meccanismo di *“creazione”* di *securities*, ovvero l’incorporazione dei diritti del sottoscrittore in un certificato, che costituisce titolo di legittimazione per il loro esercizio.

Con riferimento agli aspetti definitori delle cripto-attività, Consob intende attribuire alle stesse una **categoria ad hoc** - distinta dai prodotti finanziari - poiché, anche se le cripto-attività presentano l'elemento dell'investimento (comune a prodotti e strumenti finanziari), si differenziano dai prodotti finanziari in quanto le cripto-attività prevedono:

- l'impiego di tecnologie innovative, tipo *blockchain*, per incorporare nei *token* i diritti dei soggetti che hanno investito con l'obiettivo del finanziamento nel progetto imprenditoriale sottostante, e
- la destinazione alla successiva negoziazione dei *token (crypto-asset)*, la cui trasferibilità è peraltro strettamente connessa con la tecnologia impiegata, ovvero con la sua capacità di registrare e mantenere l'evidenza della titolarità dei diritti connessi con i *crypto-asset* in circolazione.

Consob precisa che parte degli investimenti rientranti nella nuova categoria delle cripto-attività potrebbero integrare anche la fattispecie del prodotto finanziario, in quanto comunque caratterizzati dall'investimento di un capitale finanziario, dall'assunzione del relativo rischio e da un'aspettativa di rendimento; tuttavia le caratteristiche distintive/definitorie delle cripto-attività fanno sì che gli investimenti diversi da strumenti finanziari e da prodotti di investimento assicurativi e preassemblati siano da far confluire nella categoria ad hoc per queste ultime, sottraendoli alla disciplina dei prodotti finanziari stabilita dal TUF.

Qualora, invece, una cripto-attività presenta caratteristiche tali da consentire la chiara e indubbia riconduzione all'insieme degli strumenti finanziari (ex MiFID) o dei prodotti di investimento (PRIIP, PRIIP e IBIP), le relative attività di emissione, negoziazione e post negoziazione devono essere soggette alle disposizioni europee previste per gli strumenti finanziari e per i prodotti di investimento.

Per quanto riguarda **le piattaforme per le offerte delle cripto-attività**, Consob propone la definizione secondo la quale per "piattaforma per le offerte di cripto-attività" si intende una piattaforma on line che abbia come finalità esclusiva la promozione e realizzazione di offerte di cripto-attività di nuova emissione.

In tale ambito, Consob propone che i soggetti attualmente **autorizzati allo svolgimento dell'attività di gestione di portali per il crowdfunding** potrebbero svolgere l'attività di gestione di piattaforme per le offerte di cripto-attività, a condizione che ne venga data preventiva comunicazione alla Consob (viene altresì previsto lo svolgimento di tale attività anche a ulteriori diversi soggetti a condizione che essi rispettino i requisiti soggettivi analoghi previsti per i gestori di portali per il *crowdfunding*).

Relativamente, invece, all'approccio inerente alla **fase della successiva negoziazione delle cripto-attività** oggetto di preventiva emissione e diffusione al pubblico, il documento in esame codifica la nozione di "**sistema di scambi di cripto-attività**" ritenendo opportuno introdurre una disciplina che prevede parametri minimi di *governance* e di controllo e fornendo una serie di requisiti al fine di attribuire tale qualifica.

In particolare, Consob definisce "**sistema di scambi di cripto-attività**" l'insieme di regole e di strutture automatizzate, che consente di raccogliere e diffondere proposte di negoziazione di cripto-attività e di dare esecuzione a dette proposte, anche attraverso tecnologie basate su registri distribuiti.

La consultazione si conclude il **19 maggio 2019**.

[Documento per la discussione – Consob](#)

[Aspetti economici e regolamentari delle «cripto-attività» - Banca d'Italia](#)

Trasparenza bancaria

> Modifiche alle Disposizioni di Trasparenza di Banca d'Italia

Provvedimento Banca d'Italia 19 marzo 2019.

Modifiche alle disposizioni di trasparenza per recepimento della Direttiva 2015/2366/UE (PSD2) e altri interventi

Ad esito della consultazione svoltasi tra luglio e settembre 2018, Banca d'Italia ha pubblicato, il 19 marzo 2019, le **modifiche alle Disposizioni in materia di trasparenza** (“Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e successive modificazioni), volte ad adeguare la disciplina nazionale sulla trasparenza al quadro normativo europeo.

In particolare, le modifiche apportate alle Disposizioni in materia di trasparenza riguardano:

- la **trasparenza dei servizi di pagamento**, in attuazione della Direttiva 2015/2366/UE (PSD 2) e del capo II-bis, titolo VI, del Testo Unico Bancario (TUB);
- l'**informativa precontrattuale sugli indici di riferimento** utilizzati nelle operazioni di credito immobiliare ai consumatori e credito ai consumatori, in attuazione delle disposizioni della Direttiva 2014/17/UE (*Mortgage Credit Directive*, MCD) e della Direttiva 2008/48/CE (*Consumer Credit Directive*, CCD), come modificate dal Regolamento 2016/1011/UE (cd. Regolamento *Benchmark*);
- le **politiche e prassi di remunerazione** per il personale preposto all'offerta dei prodotti bancari e per i terzi addetti alla rete di vendita, in attuazione degli “Orientamenti EBA concernenti le politiche e prassi di remunerazione relative alla vendita e alla fornitura di servizi bancari al dettaglio”;
- la **gestione dei reclami**, in attuazione degli Orientamenti ESAs sulla gestione dei reclami per il settore degli strumenti finanziari e per il settore bancario (applicabili dal 1° maggio 2019).

Banca d'Italia ha apportato, inoltre, altre modifiche alla luce dell'esperienza maturata nell'esercizio dei controlli sul rispetto della disciplina in materia di tutela della clientela.

Con riferimento alla **trasparenza dei servizi di pagamento** (Sezione VI “Servizi di pagamento”), sono state innanzitutto inserite tra le attività che costituiscono i “servizi di pagamento” le nozioni di “**servizi di disposizione di ordini di pagamento**” e “**servizi di informazione sui conti**” introdotte dalla PSD2.

Con riferimento agli intermediari che prestano **unicamente il servizio di informazione sui conti** è stato previsto un regime semplificato degli obblighi di trasparenza e la deroga al requisito della forma scritta dei contratti (come già previsto per l'emissione di prodotti di moneta elettronica) al verificarsi di determinate condizioni previste dal decreto antiriciclaggio (decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).

Con riguardo all'**informativa da fornire alla clientela**, è stato introdotto l'obbligo - in capo all'intermediario che presta il **servizio di disposizione di ordine di pagamento** - circa la consegna al pagatore di una ricevuta contenente le informazioni sull'operazione.

Le modifiche apportate alla Sezione VI si applicheranno dalla data che sarà indicata con successivo provvedimento della Banca d'Italia.

Circa l'**informativa precontrattuale sugli indici di riferimento**, Banca d'Italia ha introdotto la definizione di “**indice di riferimento (benchmark)**”, rimandando all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3), del Regolamento (UE) n. 1011/2016 (*Benchmark Regulation*) il quale definisce l'indice di riferimento come “*l'indice in riferimento al quale viene determinato l'importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di definire l'allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla performance*”.

Tale definizione è stata introdotta nella Sezione VI-bis “**Credito immobiliare ai consumatori**” e nella Sezione VII “**Credito ai consumatori**” delle Disposizioni in materia di trasparenza.

Con riguardo al **credito immobiliare**, Banca d'Italia ha previsto che l'informativa sugli indici di riferimento (denominazione dell'indice e del relativo amministratore e le possibili implicazioni per il consumatore derivanti dall'utilizzo dell'indice) debba essere riportata nelle **informazioni generali sui contratti di credito offerti**; l'Autorità, nel resoconto fornito alla consultazione, precisa che tale informativa potrebbe essere fornita attraverso un avvertimento sugli effetti che le variazioni del valore dell'indice potrebbe avere sul tasso contrattuale e, quindi, sull'importo della rata.

Anche nell'ambito dei contratti di **credito ai consumatori**, qualora il contratto preveda un indice di riferimento, l'intermediario è tenuto a rendere note al consumatore le informazioni sull'indice e sul relativo amministratore; per questa tipologia di contratti, l'informativa sull'indice di riferimento deve essere fornita attraverso un **documento distinto** dalle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, che può essere ad esse allegato.

Si segnala, infine, che l'Autorità ha precisato che l'informativa precontrattuale sugli indici di riferimento è richiesta anche in caso di contratti di finanziamento a tasso fisso composti da un indice e da uno *spread*.

In materia di **politiche e prassi di remunerazione**, Banca d'Italia ha recepito gli “*Orientamenti EBA concernenti le politiche e prassi di remunerazione relative alla vendita e alla fornitura di servizi bancari al dettaglio*” del dicembre 2016 volti a tutelare i clienti dai pregiudizi che potrebbero derivare da incentivi non corretti corrisposti al personale addetto alla vendita dei prodotti.

A tal fine sono stati inseriti nella Sezione XI “**Requisiti organizzativi**”:

- il paragrafo 2-*quater* “**Politiche e prassi di remunerazione**” che, tra le altre cose, fornisce le definizioni di “remunerazione”, “prodotti”, soggetti rilevanti” e “intermediari del credito” e precisa che all'interno del documento contenente la politica di remunerazione dovranno essere chiaramente indicate le parti che attuano il presente paragrafo (ad

esempio, le parti che individuano i soggetti rilevanti e definiscono gli incentivi, gli indicatori di performance e i meccanismi di correzione ex post);

- il sottoparagrafo 2-*quater*.1 “**Politiche e prassi di remunerazione per i soggetti rilevanti e gli intermediari del credito**” che disciplina in modo dettagliato la definizione e i contenuti della politica di remunerazione da adottarsi da parte dell'organo con funzione di supervisione strategica (o dall'organo di amministrazione)

Banca d'Italia precisa, nel resoconto della consultazione, che questa disciplina non pregiudica l'applicazione di quanto già previsto nella Circolare 285/2013 con riferimento ai profili prudenziali delle prassi di remunerazione.

Le politiche di remunerazione rese conformi a quanto sopra, dovranno essere **sottoposte all'approvazione** dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019; a decorrere dal **1° gennaio 2020** gli intermediari dovranno applicare le nuove disposizioni (i) ai nuovi contratti individuali stipulati e (ii) adeguare tutti i contratti in corso.

Infine con riguardo alla **gestione dei reclami**, in attuazione degli “*Orientamenti delle ESAs sulla gestione dei reclami per il settore degli strumenti finanziari e per il settore bancario*” che diventano applicabili dal **1 maggio 2019**, Banca d'Italia ha apportato alcune modifiche al paragrafo 3 “**Reclami**” della Sezione XI “Requisiti organizzativi”.

In particolare si segnala che è stato allungato **da 30 a 60 giorni** di calendario il termine per il riscontro dei reclami. Tale disposizione si applicherà dall'entrata in vigore delle modifiche alla disciplina sull'Arbitro Bancario Finanziario sottoposte a separata consultazione dall'Autorità; fino a quella data i tempi massimi di risposta restano non superiori a 30 giorni dalla ricezione del reclamo.

Per quanto riguarda i reclami relativi ai servizi di pagamento, invece, i tempi massimi di risposta non possono essere superiori a **15 giornate lavorative** dalla ricezione del reclamo, ai sensi di quanto disposto dalla PSD2.

Tra le altre novità in materia di gestione dei reclami si segnala, in particolare, che il responsabile della trattazione dei reclami è ora tenuto a predisporre una relazione annuale sull'attività svolta.

Gli **ulteriori interventi** apportati alle Disposizioni di trasparenza riguardano:

- il tema della **Guide pratiche da mettere a disposizione della clientela** (è stato modificato il paragrafo 2 “Guide pratiche della Sez. II “Pubblicità e informazione precontrattuale”); nel dettaglio è previsto che gli intermediari mettano a disposizione della clientela la Guida pratica sull’Arbitro Bancario Finanziario (la Guida può essere stampata e consegnata o fornita in formato elettronico, a seconda della richiesta del cliente). Per quanto riguarda gli ulteriori documenti divulgativi (“Guide”), gli intermediari sono tenuti a pubblicarli sul proprio sito internet;
- la disciplina sui reclami applicabile ai **mediatori creditizi**; è stato infatti inserito, nella Sezione VIII “Mediatori creditizi”, il rimando alla disciplina contenuta nella Sezione XI, paragrafo 3 “**Reclami**”.

[Provvedimento Banca d'Italia 19 marzo 2019.](#)
[Modifiche alle disposizioni di trasparenza.](#)
[Recepimento della direttiva 2015/2366/UE \(PSD2\) e altri interventi](#)

[Disposizioni di recepimento della direttiva 2015/2366/UE \(PSD2\) e altri interventi](#)

[Resoconto della consultazione](#)

MiFIR

> Condizioni prevalenti di mercato

Regolamento delegato (UE) 2019/442 sull'obbligo che i prezzi riflettano le condizioni prevalenti di mercato

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 77 del **20 marzo 2019** è stato pubblicato il **“Regolamento delegato (UE) 2019/442 della Commissione**, del 12 dicembre 2018, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2017/587 al fine di precisare l'obbligo che **i prezzi riflettano le condizioni prevalenti di mercato** e di **aggiornare e rettificare talune disposizioni”**.

Il Regolamento delegato apporta alcune **modifiche e rettifiche** al **Regolamento delegato (UE) 2017/587** della Commissione che integra il Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF), certificati e altri strumenti finanziari analoghi e sull'obbligo di eseguire le operazioni su talune azioni nelle sedi di negoziazione o tramite gli internalizzatori sistematici.

Nel dettaglio, le **modifiche** sono volte ad eliminare **le operazioni di finanziamento tramite titoli** dalle operazioni che non contribuiscono al processo di formazione del prezzo (indicate nell'art. 2 del Reg. (UE) 2017/587) e dalle operazioni concordate soggette a condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato (indicate nell'art. 6 del Reg. (UE) 2017/587); inoltre è stato integrato l'articolo 10 **“Prezzi che riflettono le condizioni prevalenti di mercato”** al fine di meglio precisare l'obbligo per cui i prezzi debbano riflettere le condizioni prevalenti di mercato.

Sono state apportate, inoltre, alcune **rettifiche** al testo degli articoli 2 “Operazioni che non contribuiscono al processo di formazione del prezzo”, 3 “Obblighi di trasparenza pre-negoziazione”, 11 “Dimensione standard del mercato” e 17 “Metodologia, data di pubblicazione e data di applicazione dei calcoli a fini di trasparenza”.

Il Regolamento delegato (UE) 2019/442 è in vigore dal **9 aprile 2019** ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

[Regolamento delegato \(UE\) 2019/442 della Commissione](#)

MiFID II

> *Tick di negoziazione*

Regolamento delegato (UE) 2019/443 sulla possibilità di adeguare il numero medio giornaliero di operazioni relativo a un'azione

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 77 del **20 marzo 2019** è stato pubblicato il **“Regolamento delegato (UE) 2019/443 della Commissione**, del 13 febbraio 2019, che modifica il Regolamento delegato (UE) 2017/588 per quanto riguarda la possibilità di adeguare il numero medio giornaliero di operazioni relativo a un'azione quando la sede di negoziazione con il maggior volume di scambi dell'azione è situata al di fuori dell'Unione”.

Il Regolamento delegato modifica l'articolo 3 **“Numero medio giornaliero delle operazioni su azioni e su certificati di deposito”** del Regolamento delegato (UE) 2017/588 della Commissione che integra la Direttiva 2014/65/UE (“MiFID II”) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al regime in materia di dimensioni dei *tick* di negoziazione per azioni, certificati di deposito e fondi indicizzati quotati (ETF).

In particolare, le modifiche sono volte a garantire che il regime in materia di **dimensioni dei tick di negoziazione** applicabile agli strumenti finanziari di **paesi terzi** sia adeguatamente e opportunamente calibrato.

Il Regolamento delegato (UE) 2019/443 è in **vigore** dal **9 aprile 2019** ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

[Regolamento delegato \(UE\) 2019/443 della Commissione](#)

Cartolarizzazioni

> *Cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (“STS”)*

Traduzione di Orientamenti nelle lingue ufficiali dell’Unione sui criteri STS per cartolarizzazioni ABCP e non ABCP

EBA ha pubblicato, il **20 marzo 2019**, sul proprio sito internet, le traduzioni nelle lingue ufficiali dell’Unione Europea dei documenti concernenti, nel dettaglio:

- gli **“Orientamenti sui criteri STS per cartolarizzazioni non ABCP”** e
- gli **“Orientamenti sui criteri di semplicità, trasparenza e standardizzazione per le cartolarizzazioni ABCP”**.

In particolare, i due set di Orientamenti sono destinati alle autorità competenti e agli investitori istituzionali e ai cedenti, ai promotori, ai prestatori originari e alle società veicolo per la cartolarizzazione.

I due set di Orientamenti sono stati elaborati da EBA ai sensi di quanto richiesto dal Regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per le cartolarizzazioni STS (cd. **Regolamento sulle cartolarizzazioni STS**), in particolare dagli articoli 19 “Cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata” e 23 “Cartolarizzazione ABCP semplice, trasparente e standardizzata”.

Il primo set di Orientamenti specifica i requisiti di semplicità, di standardizzazione e di trasparenza di cui agli articoli 20, 21, e 22 del Regolamento sulle cartolarizzazioni STS per le cartolarizzazioni di **commercial paper non garantiti da attività** (non ABCP); il secondo set di Orientamenti definisce i requisiti STS per la **cartolarizzazione ABCP** richiesti sia a livello di singola operazione che a livello di programma (insieme di operazioni), di cui agli articoli 24 e 26 del medesimo regolamento.

Ai sensi degli Orientamenti in esame per **“cartolarizzazione ABCP”** (“*Asset-Backed Commercial Paper*”) si intende un programma di emissione di *commercial paper* interamente e

direttamente garantiti con durata originaria pari o inferiore ad un anno e per **“cartolarizzazione non-ABCP”** le cartolarizzazioni diverse da un programma ABCP interamente garantito.

Le autorità competenti devono comunicare ad EBA se sono conformi o se intendono conformarsi agli Orientamenti in questione integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità.

I presenti Orientamenti si applicano a decorrere dal **15 maggio 2019**.

[Orientamenti sui criteri STS per cartolarizzazioni non ABCP](#)

[Orientamenti sui criteri di semplicità, trasparenza e standardizzazione per le cartolarizzazioni ABCP](#)

SFTR - Securities Financing Transactions Regulation

> Trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli

Regolamenti delegati e di esecuzione in materia di SFTR

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 81 del **22 marzo 2019** sono stati pubblicati **n. 5 Regolamenti delegati** e **n. 3 Regolamenti di esecuzione** ai sensi del Regolamento 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo (cd. Regolamento SFT - *Securities Financing Transactions Regulation*).

I **Regolamenti delegati** integrano il Regolamento SFT al fine di specificare e chiarire determinati aspetti del quadro normativo di riferimento mentre i **Regolamenti di esecuzione** sono volti a garantire condizioni uniformi di applicazione di taluni disposti del Regolamento SFT.

Ad integrazione del **Capo II** (Trasparenza delle SFT), **articolo 4** (Obbligo di segnalazione e salvaguardia per quanto riguarda le SFT) del Regolamento SFT sono stati pubblicati i seguenti Regolamenti:

- **Regolamento delegato (UE) 2019/356** del 13 dicembre 2018 che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda **le norme tecniche di regolamentazione** che precisano le informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli da segnalare ai repertori di dati sulle negoziazioni.

- **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/363** del 13 dicembre 2018 che stabilisce **norme tecniche di attuazione** per quanto riguarda il formato e la frequenza delle segnalazioni delle informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) ai repertori di dati sulle negoziazioni a norma del regolamento (UE) 2015/2365 e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1247/2012 della Commissione relativamente all'utilizzo di codici per la segnalazione dei contratti derivati.

Ad integrazione del **Capo III** (Registrazione e vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni) del

Regolamento SFT sono stati pubblicati i seguenti Regolamenti:

- **Regolamento delegato (UE) 2019/357** del 13 dicembre 2018 che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le **norme tecniche di regolamentazione** sull'accesso alle informazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli registrate nei repertori di dati sulle negoziazioni.

- **Regolamento delegato (UE) 2019/358** del 13 dicembre 2018 che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda **le norme tecniche di regolamentazione** per la raccolta, verifica, aggregazione, comparazione e pubblicazione dei dati sulle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) da parte dei repertori di dati sulle negoziazioni.

- **Regolamento delegato (UE) 2019/359** del 13 dicembre 2018 che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le **norme tecniche di regolamentazione** che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni e della domanda di estensione della registrazione.

- **Regolamento delegato (UE) 2019/360** del 13 dicembre 2018 che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

- **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/364** del 13 dicembre 2018 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato della domanda di registrazione e della domanda di estensione della registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni a norma del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio. S

Ad integrazione del **Capo VIII** (Sanzioni amministrative e altre misure amministrative) del Regolamento SFT è stato pubblicato il seguente Regolamento:

- **Regolamento di esecuzione (UE) 2019/365** del 13 dicembre 2018 che stabilisce **norme tecniche di attuazione** per quanto riguarda le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni sulle sanzioni, sulle misure e sulle indagini ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Gli otto Regolamenti entrano in **vigore** il giorno **11 aprile 2019** e sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.

[Regolamento delegato \(UE\) 2019/356](#)

[Regolamento delegato \(UE\) 2019/357](#)

[Regolamento delegato \(UE\) 2019/358](#)

[Regolamento delegato \(UE\) 2019/359](#)

[Regolamento delegato \(UE\) 2019/360](#)

[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2019/363](#)

[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2019/364](#)

[Regolamento di esecuzione \(UE\) 2019/365](#)

Brexit

> Esoneri ed esenzioni – EMIR / MAR / MiFIR / SFTR

Regolamenti delegati sull'esenzione del Regno Unito e dell'Irlanda del Nord dall'applicazione di talune norme europee per effetto Brexit

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 80 del **22 marzo 2019** sono stati pubblicati quattro Regolamenti delegati della Commissione che prevedono **l'esclusione del Regno Unito e dell'Irlanda del Nord** dall'applicazione di alcune disposizioni del diritto europeo in vista del recesso del Regno Unito dall'Unione, nel dettaglio:

1. Regolamento delegato (UE) 2019/460 della Commissione, del 30 gennaio 2019, che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei soggetti esonerati.

Tale Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 1(6) del Regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (cd. **Regolamento EMIR**), integra l'elenco dei paesi ai quali non si applicano le disposizioni del Regolamento EMIR, includendovi il **Regno Unito di Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord**.

2. Regolamento delegato (UE) 2019/461 della Commissione, del 30 gennaio 2019, che modifica il Regolamento delegato (UE) 2016/522 per quanto riguarda l'esenzione della Banca d'Inghilterra e dell'Ufficio per la gestione del debito del Regno Unito dall'ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Tale Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 6(5) del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato (cd. **Regolamento MAR**), estende l'esenzione dalle attività di gestione monetaria e del debito pubblico anche alla Banca centrale del **Regno Unito (Bank of England)** e all'**Ufficio per la gestione del debito del Regno Unito (United Kingdom Debt Management Office)**, modificando a tal fine l'Allegato I del Regolamento delegato (UE) 2016/522.

3. Regolamento delegato (UE) 2019/462 della Commissione, del 30 gennaio 2019, che modifica il Regolamento delegato (UE) 2017/1799 per quanto riguarda l'esenzione della Banca d'Inghilterra dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione di cui al Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Tale Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 1(9) del Regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari (cd. **Regolamento MiFIR**), estende l'esenzione dai requisiti di trasparenza pre e post-negoziazione alla **Banca d'Inghilterra (Bank of England)**, modificando a tal fine l'Allegato I del Regolamento delegato (UE) 2017/1799.

4. Regolamento delegato (UE) 2019/463 della Commissione, del 30 gennaio 2019, che modifica il Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei soggetti esonerati.

Tale Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 2(4) del Regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli (cd.

Regolamento SFTR), integra l'elenco dei soggetti ai quali non si applicano gli articoli 4 ("Obbligo di segnalazione e salvaguardia per quanto riguarda le SFT") e 15 ("Riutilizzo di strumenti finanziari ricevuti nell'ambito di un contratto di garanzia") del Regolamento SFTR includendovi la banca centrale e gli altri enti che svolgono funzioni analoghe nonché gli altri enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima nel **Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord**.

I quattro Regolamenti delegati sono in **vigore** dal **23 marzo 2019** e si applicano a decorrere dal giorno successivo a quello in cui i Regolamenti EMIR, MAR, MiFIR e SFTR cessano di applicarsi nel Regno Unito.

19 – 25 Gennaio 2019

[Regolamento delegato \(UE\) 2019/460 della Commissione](#)

[Regolamento delegato \(UE\) 2019/461 della Commissione](#)

[Regolamento delegato \(UE\) 2019/462 della Commissione](#)

[Regolamento delegato \(UE\) 2019/463 della Commissione](#)

EMIR

> *Repertori di dati sulle negoziazioni*

Regolamenti delegati sull'accesso ai dati e sulla domanda di registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 81 del **22 marzo 2019** sono stati pubblicati due regolamenti delegati riguardanti i **repertori di dati sulle negoziazioni**, nel dettaglio:

1. Regolamento delegato (UE) 2019/361 della Commissione, del 13 dicembre 2018 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 151/2013 per quanto riguarda **l'accesso ai dati in possesso dei repertori di dati sulle negoziazioni**.

2. Regolamento delegato (UE) 2019/362 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che modifica il Regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i **dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni**.

In particolare, il Regolamento delegato (UE) 2019/361 modifica l'art. 2 **“Accesso ai dati da parte delle pertinenti autorità”** del **Regolamento delegato (UE) n. 151/2013** che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (cd. **“Regolamento EMIR”**) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da pubblicare e mettere a disposizione in tali repertori e gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori e accedervi.

Le modifiche si sono rese necessarie alla luce dell'inserimento di un certo numero di figure nell'elenco dei soggetti ai quali i repertori di dati sulle negoziazioni devono fornire **informazioni sui derivati** affinché gli stessi possano assolvere le rispettive responsabilità e mandati; l'inserimento di ulteriori soggetti deriva dalle modifiche apportate al Regolamento EMIR dal Regolamento (UE)

2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo – (cd. SFTR).

Il **Regolamento delegato (UE) 2019/362** modifica il Regolamento delegato (UE) n. 150/2013 che integra il Regolamento EMIR per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i **dettagli della domanda di registrazione** come repertorio di dati sulle negoziazioni.

Le modifiche sono volte a **specificare ulteriormente** i dettagli e le informazioni da includere nella domanda di registrazione che i repertori di dati sulle negoziazioni sono tenuti a presentare all'ESMA, al fine di permettere a quest'ultima di svolgere le valutazioni necessarie, principalmente in tema di **politiche e procedure, controllo interno, documenti finanziari e piani aziendali, risorse informatiche ed esternalizzazione, verifica della completezza e della correttezza dei dati**.

I due Regolamenti delegati sono in **vigore** dall'**11 aprile 2019** e sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri.

[Regolamento delegato \(UE\) 2019/361 della Commissione](#)

[Regolamento delegato \(UE\) 2019/362 della Commissione](#)

Per informazioni e contatti

Avv. Fabrizio Cascinelli

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Associate Partner | Legal

Email: fabrizio.cascinelli@pwc.com

Avv. Giovanni Stefanin

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Partner | Legal

Email: giovanni.stefanin@pwc.com

Avv. Mario Zanin

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Senior Manager | Legal

Email: mario.m.zanin@pwc.com

Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR).

Se non ha già provveduto, per continuare a ricevere gli inviti agli eventi e le nostre newsletter è necessario che confermi il suo consenso a questo link:

<http://www.pwc.com/it/it/GDPR/gdpr-tls-consenso.html>